
Il lavoro a progetto

Aggiornato a luglio 2012

CHE COS'È IL CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO?

È un rapporto di lavoro di tipo *parasubordinato*, ossia un contratto che presenta caratteristiche intermedie tra lavoro subordinato e lavoro autonomo.

In esso il lavoratore assume l'incarico di eseguire uno **specifico progetto** o una fase di esso, con lavoro prevalentemente o esclusivamente proprio.

Le modalità di esecuzione, la durata, i criteri e i tempi di corresponsione del compenso sono concordati direttamente con l'azienda committente.

La legge di riforma del mercato del lavoro (L. 92 del 28 giugno 2012) sottolinea che questo tipo di contratto deve essere riconducibile unicamente a progetti specifici e non più anche a «programmi di lavoro o a fasi di questi ultimi», come finora previsto.

L'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La nuova disciplina si applica ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge

QUALI SONO I REQUISITI DEL CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO?

Il contratto di lavoro a progetto deve essere stipulato in **forma scritta** e deve contenere:

- a) *la durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro*
- b) *il progetto specifico individuandone i contenuti caratterizzanti*
- c) *il progetto non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente o nello svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi (questi ultimi possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale);*
- d) *è obbligatorio indicare in forma scritta anche «il risultato finale che si intende conseguire» attraverso il contratto di lavoro a progetto.*
- e) *il compenso e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese*
- f) *le forme di coordinamento tra lavoratore e committente per l'esecuzione del lavoro, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicare l'autonomia del lavoratore*
- g) *le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro del collaboratore a progetto.*

COSA ACCADE QUALORA NON VENGA ELABORATO ALCUN PROGETTO?

Nel caso in cui, contrariamente a quanto previsto dalla legge, venga instaurato un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa senza l'elaborazione di alcun progetto, il rapporto di collaborazione **si presume sia un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dalla data della sua costituzione.**

I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato, sin dalla data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe rispetto a quella svolta dai lavoratori dipendenti (dell'impresa committente), fatte salve la prova contraria a carico del committente, nonché le prestazioni di elevata professionalità (le quali possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).

In caso di contestazione da parte del datore di lavoro il lavoratore può far valere i suoi diritti rivolgendosi al giudice del lavoro. Se il giudice accerta l'inesistenza del progetto o programma di lavoro, il rapporto di lavoro a progetto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato.

COME VIENE DETERMINATO IL COMPENSO DEL LAVORATORE A PROGETTO?

Il compenso del lavoratore a progetto non può essere inferiore ai minimi stabiliti per ciascun settore di attività, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria ovvero, su loro delega, ai livelli decentrati. In assenza di contrattazione collettiva specifica.

Il compenso non può essere inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto

COSA ACCADE IN CASO DI MALATTIA, INFORTUNIO O GRAVIDANZA DEL LAVORATORE A PROGETTO?

In caso di gravidanza, malattia e infortunio il rapporto di lavoro contrattuale non si estingue, ma resta sospeso senza erogazione di corrispettivo.

LE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE SUI LUOGHI DI LAVORO SI APPLICANO AI COLLABORATORI A PROGETTO?

Quando la prestazione di lavoro si svolge nei luoghi di lavoro del committente, le disposizioni in materia di sicurezza e igiene si applicano anche ai collaboratori a progetto. Si applicano inoltre le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

IL PRESTATORE DI LAVORO A PROGETTO PUÒ LAVORARE PER PIÙ' COMMITTENTI?

Il prestatore di lavoro a progetto, salvo diverso accordo tra le parti, **può lavorare per più committenti**, ma non deve diffondere notizie sui loro progetti e sulla loro organizzazione. Non può però svolgere attività in concorrenza con i committenti.

QUANDO SI ESTINGUE IL CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO?

Il contratto si risolve al momento della realizzazione del progetto che ne costituisce l'oggetto.

La legge n. 92/2012 (riforma del mercato del lavoro) ha introdotto la facoltà per il committente di recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- ✓ Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, artt. da 61 a 69
- ✓ Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1/2004
- ✓ Decreto Legislativo 6 ottobre 2004, n. 251
- ✓ Legge n. 92 del 28 giugno 2012